

**ACCORDO A TITOLO GRATUITO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI  
DI INCUBAZIONE VIRTUALE**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia e per ogni effetto  
di legge

tra

**l'Università degli Studi di Perugia**, in seguito denominata "UNIPG", con  
sede in Perugia - 06123, P.zza dell'Università 1, Codice Fiscale e Partita  
IVA :00448820548, in persona del legale rappresentante e Magnifico  
 Rettore, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_,  
(Carta di Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_) e  
domiciliato per la carica in P.za dell'Università, n. 1 - 06123 Perugia, il  
quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con  
delibera del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_, in seguito denominata "Società", con sede a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita  
IVA: \_\_\_\_\_ e iscrizione CCIAA n. \_\_\_\_\_, in persona del  
suo \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ (Carta di Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_) e  
domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, il quale  
interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera  
del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

premessi che

- lo Statuto di UNIPG, all'art. 1, comma 2, pone tra i fini primari dell'Ateneo il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, e riconosce tra i propri principi fondamentali i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche, al fine di promuovere lo sviluppo della società;

- UNIPG ha istituito l'“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” (in seguito denominato “Incubatore”), una struttura volta a sostenere l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico dell'Università e a favorire condizioni, offrire servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali – spin off - da parte di gruppi di ricerca all'interno dell'Ateneo;

- l'Incubatore mette a disposizione spazi e servizi, sia a titolo gratuito che oneroso, di docenti, ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi, specializzandi, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università che intendano attivare nuove imprese o sviluppare idee innovative, valorizzando la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica;

- scopo dell'Incubatore è quello di far evolvere i risultati delle ricerche verso forme imprenditoriali innovative, favorire le loro applicazioni industriali, collegarsi alle vocazioni dei territori di insediamento, fare leva, seppur non esclusivamente, sulle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia, e in particolare su quelle in cui la stessa eccelle. Gli spin-off accreditati presso l'Università hanno accesso privilegiato all'Incubatore;

- il Consiglio di Amministrazione di UNIPG ha stabilito di destinare, quale sede dell'Incubatore, gli spazi dell'edificio di proprietà dell'Università, sito

Allegato A4

in loc. Santa Lucia/Perugia, che dispone di segreteria e reception

condivise, sala per riunioni comune ed è dotato di n. 19 postazioni;

- con DR n. 982 del 13/05/2019 è stato emanato il "Regolamento

dell'Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative" di

UNIPG;

- con D.R. n. .... del .... è stato emanato il "Regolamento di accesso ai

servizi e ai locali dell'Incubatore", di cui il presente Accordo costituisce

l'Allegato A4;

- la Società, che opera nel settore \_\_\_\_\_,

ha chiesto di potersi avvalere dei servizi di **Incubazione virtuale** forniti a

titolo gratuito da UNIPG mediante l'Incubatore della ricerca applicata e

delle start up innovative, presentando apposita istanza di accesso;

- la Società intende ubicare temporaneamente la sede legale della propria

azienda presso l'Incubatore di UNIPG;

- UNIPG, dopo aver esaminato il progetto d'impresa presentato dalla

Società, ha ritenuto che l'attività economica da svolgere possa avere

buone probabilità di sviluppo, anche in relazione alla organizzazione

aziendale programmata;

- UNIPG intende sostenere, mediante la fornitura dei propri servizi, la fase

di start up della Società, ammettendo, per un periodo max. di **60** mesi

dalla data di costituzione della Società, la possibilità di usufruire di un

servizio di incubazione virtuale che permetterà di beneficiare dei seguenti

servizi:

a) ubicazione presso l'Incubatore della sede legale dell'impresa;

b) servizio di segreteria e reception;

Allegato A4

c) utilizzo, su prenotazione e per esclusive finalità legate alle attività della Società, della sala per riunioni comune;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo**

1. UNIPG, dopo aver considerato le peculiarità del progetto d'impresa presentato dalla Società, si obbliga a fornire alla Società stessa, che accetta di riceverli i servizi qui di seguito indicati:

a) ubicazione presso l'Incubatore della sede legale dell'impresa;

b) servizio di segreteria e reception;

c) utilizzo, su prenotazione e per esclusive finalità legate alle attività della Società, della sala per riunioni comune.

2. La Società potrà richiedere a UNIPG l'accesso a dei servizi specialistici, a tariffe agevolate, aderendo ad apposite convenzioni che UNIPG potrà stipulare con gli ordini professionali, quali, ad esempio, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine dei Commercialisti, etc. ...

### **Art. 3 - Durata dell'Accordo e recesso**

1. Il presente Accordo avrà una durata di \_\_\_\_\_ (*periodo massimo di validità: 60 mesi*) decorrenti dalla data di costituzione della Società, pertanto sarà in vigore fino al \_\_\_\_\_.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di proroga o rinnovo dell'Accordo.

3. Ciascuna delle parti potrà recedere liberamente dall'Accordo, dandone preavviso scritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso

Allegato A4

di ricevimento da spedire almeno 3 (tre) mesi prima del giorno in cui il  
recesso dovrà avere effetto.

**[NOTA: In caso di richiesta di utilizzo, su prenotazione e per  
esclusive finalità legate alle attività della Società, della sala per  
riunioni comune, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), il presente  
articolo avrà la seguente formulazione:**

**Art. 3 - Durata dell'Accordo**

*1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di consegna da parte della  
Società a UNIPG della copia conforme delle polizze di assicurazione  
emesse da primaria società assicuratrice, di cui al successivo art. 8, e una  
durata di ..... mesi (periodo massimo di validità: **60 mesi**) decorrenti  
dalla data di costituzione della Società, pertanto sarà in vigore fino al  
\_\_\_\_\_.*

*2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di proroga o rinnovo dell'Accordo.*

*3. Ciascuna delle parti potrà recedere liberamente dall'Accordo, dandone  
preavviso scritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso  
di ricevimento da spedire almeno 3 (tre) mesi prima del giorno in cui il  
recesso dovrà avere effetto.]*

**Art. 4 - Servizi gratuiti**

1. I servizi di base di Incubazione virtuale sono erogati a titolo gratuito.

**Art. 5 - Modalità per la fruizione dei servizi e regole di  
comportamento**

1. La Società si impegna ad usufruire dei servizi forniti da UNIPG secondo  
la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendo in buono stato i locali  
nonché gli arredi installati da UNIPG stessa nella sala riunioni comune.

Allegato A4

2. La Società si obbliga a non introdurre, negli spazi di uso comune, carburanti, armi, materiale esplosivo o comunque pericoloso per l'incolumità o nocivo per la salute delle persone, nonché animali e beni non commerciabili per legge o altra strumentazione non inventariata o non inventariabile da UNIPG.

**Art. 6 - Divieto di cessione dell'Accordo**

1. E' fatto espresso ed assoluto divieto alla Società di cedere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti alla stessa spettanti in virtù del presente Accordo e/o di consentire a terzi e/o di autorizzarli ad avvalersi dei servizi forniti da UNIPG.

**Art. 7 - Rapporti tra le parti**

1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere soggetti giuridici autonomi ed indipendenti sotto ogni profilo e pertanto, a solo titolo esemplificativo:

a. il rispettivo personale dipendente non potrà essere in alcun modo impiegato per attività lavorative che non siano quelle richieste o dovute in forza del rispettivo Accordo di lavoro;

b. la Società non potrà in alcun modo agire, stipulare contratti o contrarre obbligazioni in nome e per conto di UNIPG;

c. la Società non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione o i segni distintivi di UNIPG, ma potrà chiedere di utilizzare, accanto alla propria denominazione, la dicitura "*Società ammessa ai servizi di incubazione virtuale presso l'Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative*" di UNIPG;

d. la gestione delle attività della Società spetterà solamente e unicamente

Allegato A4

ai suoi amministratori ed agli altri organi societari. UNIPG non interferirà sulle scelte di carattere gestionale riguardanti la Società, ma si limiterà unicamente a fornire l'assistenza ed i servizi indicati nel presente Accordo.

[**NOTA:** In caso di richiesta di utilizzo, su prenotazione e per esclusive finalità legate alle attività del progetto pre-incubato, della sala per riunioni comune, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), dovrà essere inserito nell'Accordo il seguente articolo:

**Art. 8 - Efficacia dell'Accordo e coperture assicurative**

1. Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data di consegna da parte della Società a UNIPG della copia conforme delle polizze di assicurazione emesse da primaria società assicuratrice, mediante le quali la Società si sarà assicurata, per tutta la durata del presente Accordo, per la copertura della responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività che saranno svolte nei locali dall'Incubatore da parte della Società e/o dei propri dipendenti e collaboratori e per infortuni.

2. La Società potrà recapitare a UNIPG le polizze di cui al precedente comma 1 con consegna a mano o a mezzo Raccomandata A/R, nel qual caso farà fede la data di ricevimento, facendo riferimento agli indirizzi indicati al successivo art. .... - Comunicazioni.

3. Nelle polizze dovrà essere inclusa la clausola che preveda, in caso di disdetta, recesso o di risoluzione, l'obbligo per la compagnia assicuratrice di darne tempestiva comunicazione a UNIPG.]

**Art. 9 (o 8) - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere formulate per iscritto (trasmesse a mezzo Raccomandata

Allegato A4

A/R, e-mail, PEC etc.) e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per UNIPG presso Ufficio ILO e Terza Missione, con sede in Via F.

Innamorati, 6 - 06123 Perugia, email: [ufficio.ilo@unipg.it](mailto:ufficio.ilo@unipg.it); PEC:

[protocollo@cert.unipg.it](mailto:protocollo@cert.unipg.it);

per la Società presso \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_).

2. Ciascuna parte, a mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra parte

con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso indirizzo.

#### **Art. 10 (o 9) - Modifiche all'Accordo**

1. Le parti convengono che le eventuali modifiche al presente Accordo

avranno validità solo se redatte in forma scritta.

#### **Art. 11 (o 10) - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del D. Lgs. 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 12 (o 11) - Foro competente**

1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e/o

all'esecuzione del presente Accordo, il foro esclusivamente competente

sarà quello di Perugia.

Perugia, li \_\_\_\_\_

UNIPG \_\_\_\_\_

La Società \_\_\_\_\_

La Società dichiara di approvare espressamente quanto previsto dai



Allegato A4

seguenti articoli ai sensi degli artt. 1341 e ss c.c.: Art. 3 (Durata dell'Accordo e recesso), Art. 5 (Modalità per la fruizione dei servizi e regole di comportamento), Art. 7 (Rapporti tra le parti), [Art. 9 (*Efficacia dell'Accordo e coperture assicurative*)]; Art. 9 (o 8) (Comunicazioni), Art. 10 (o 9) (Modifiche all'Accordo), Art. 11 (o 10) (Trattamento dei dati personali), Art. 12 (o 11) (Foro competente).

Perugia, li \_\_\_\_\_

La Società \_\_\_\_\_